

Note tecniche e definizioni

Per sostenere gli investimenti si rende necessaria la raccolta di capitale sovventore coinvolgendo soci e socie di Arvaia.

È necessario un aumento di liquidità che non può provenire dalle quote CSA versate da ogni socio/ia, in quanto destinate al pagamento dei costi correnti delle attività, tra cui gli stipendi di soci/ie lavoratori/trici. Il bisogno di liquidità si aggrava anche a seguito del mancato pagamento di circa 20.000 euro da parte degli enti con cui abbiamo attivato progetti di ricerca.

Il capitale sovventore serve ad affrontare gli investimenti di medio/lungo termine e può essere versato da tutti i soci/tutte le socie (persone fisiche e persone giuridiche).

Definizione della figura del socio sovventore

Il socio sovventore, persona fisica o giuridica, sostiene economicamente con quote di importo minimo di €500 il piano di sviluppo aziendale approvato dall'assemblea, ha diritto ad un solo voto a prescindere dall'importo versato; dopo 3 anni dal conferimento può richiedere la restituzione del capitale versato o chiedere il trasferimento della quota in capo ad altra persona previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il capitale conferito è sottoposto a rischio d'impresa pertanto in caso di perdite economiche della cooperativa anche la quota sovventore ne risente. Il capitale sovventore può essere remunerato del 2% qualora l'assemblea dei soci allochi una parte degli utili alla remunerazione dei soci.

Chi garantisce il mio investimento?

La tua quota CSA.

La quota CSA infatti va a coprire tutti i costi di produzione compresa la quota di ammortamento degli investimenti sostenuti. Cosa significa? L'ammortamento è un costo "fittizio" che viene accantonato di anno in anno e dopo 5 anni ricompone l'ammontare dell'investimento sostenuto.

Per informazioni contattare amministrazione@arvaia.it

Regolamento socio sovventore

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina il conferimento delle quote dei soci sovventori ai sensi del titolo IV dello Statuto di Arvai a soc.coop. Agricola scarl e di ogni altra disposizione legislativa in materia. Le quote sottoscritte e conferite vanno a comporre il capitale sociale assieme ai conferimenti effettuati dai soci cooperatori il cui rimborso è soggetto a riduzione in caso di perdite imputabili al capitale.

Art. 2 - I conferimenti dei soci sovventori, finalizzati al potenziamento aziendale di cui art.20 n.1 lettera b) dello Statuto sociale, sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale minimo di € 500. La sottoscrizione di trasferimento può avvenire esclusivamente previo accettazione dell'organo amministrativo come previsto dall'art.17 dello statuto.

Art. 3 - L'assemblea determina l'importo complessivo dell'emissione di quote destinate ai soci sovventori, la durata del relativo piano di potenziamento aziendale ed i compiti da attribuire all'organo amministrativo. I soci sovventori hanno tuttavia diritto di recedere a semplice richiesta trascorsi tre anni dalla loro ammissione; la decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 4 - Le quote sottoscritte sono remunerate 2% in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; attraverso apposito regolamento dei soci fruitori, i soci cooperatori sono impegnati a realizzare gli utili annuali necessari a remunerare le quote dei

soci sovventori; se tuttavia eventi straordinari comportassero eventuali perdite d'esercizio la conseguente riduzione del capitale sociale graverà ai sensi dell'art.19 dello statuto anche sul fondo costituito dai conferimenti dei fondi sovventori in proporzione al rapporto tra questi per il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 5 - Le quote versate dai soci sovventori, in caso di scioglimento della società saranno rimborsate in modo prioritario rispetto alle quote versate dai soci cooperatori come previsto dall'art. 40 dello statuto.

Art. 6 - A ciascun socio sovventore spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, ai sensi dell'art. 19, lettera d) dello Statuto sociale. Ai soci sovventori è comunque attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti dell'organo amministrativo qualora quest'ultimo sia collegiale. In caso di sottoscrizione non integrale il Fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, alle stesse condizioni previste dalla presente deliberazione, fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione ed alle medesime condizioni.

Art. 7 - I soci sovventori sono obbligati: 1) ad effettuare il versamento delle quote sottoscritte; 2) ad osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori